DELLA
PRIVATIVA AUTORITA'
DEL
SACERDOZIO EVANGELICO

Su gl' impedimenti dirimenti,
e sulle Cause Matrimoniali

LETTERA

DELL' ABBATE

CONSALVO ADORNO

AD UN ECCLESIASTICO NAPOLETANO

Sacramentum hoc magnum est, Ego autem dico in Christo, et in Ecclesia.
Ad Ephes. cap. 15. 32.

BIBLIOTECA

M. D. CC. LXXXIX.

Amico Carissimo, e Padrone Riveritissimo

Che tutto l'ordine Episcopale dispensare non possa neppure in un solo impedimento dirimente il matrimoniale contratto, e che li Sagri Ministri possano, e debbano dispensare in quelli per autorità delle Sovranità temporali, sono proposizioni, che meritamente risvegliano la vostra sorpresa, ed il vostro stupore. Anche il darsi a credere, che alle Sovranità temporali appartenga il diritto di giudicare, e decidere le cause matrimoniali, è un altro assurdo, parto ancor esso della leggerezza, e dell' ignoranza, come vi farò vedere nel corso di questa Lettera. La questione è di diritto, e non di fatto. Conviene dunque trattarla secondo i principj della ragione, illuminata per altro dalle massime della Cristiana religione, giacchè coi Cristiani si tratta: e lasceremo da parte tutte quelle autorità, che formerebbero un grosso volume, e che pei nostri avversarj non sono state finora efficaci a decidere il punto controverso. La cosa

peraltro convien riprenderla da più alti principj, volendola mettere nel suo vero lume, e sottrarla da quella confusione, in cui l' hanno precipitata raziocinj falsi, e superficiali specolazioni. Sarò ciò nonostante più breve, che posso, addattandomi anche alla ristrettezza del tempo, che mi prescrivete.

Nacque coi due sessi dell' umana specie un naturale, indissolubile, e reciproco contratto stabilito dall'Autore di tutte le cose per la ben ordinata moltiplicazione dei medesimi. Qualsivoglia mortale, che contrattare intenda la proprietà del suo corpo, deve necessariamente servirsi di quest' unico contratto. L' indissolubilità di esso non può desumersi dalla Sagramentale qualità, che lo accompagna nella legge di grazia.

Fin dal principio del Mondo il vincolo, che produceva tale contratto, non fu dissolubile che per morte di uno dei contraenti: „ Quoniam Moyses ad duritiam cordis ve„ stri permisit vobis dimittere Uxores ve„ stras: *ab initio autem non fuit sic* (1). „ Era tale costante indissolubilità un natura-

(1) *Matth, cap.* 19.

le, e ben necssario effetto del contratto medesimo, subito che l'autor della natura ordinò l' un sesso per l' altro in modo tale, che per la consumazione di tal contratto il sangue d'uno dei contraenti divenisse sangue dell' altro, ossa delle sue ossa, e carne della sua carne, di maniera che dei due se ne formasse una sola, ed unica sostanza, non separabile che per volontà di chi così gli aveva formati. „ Itaque jam „ non sunt duo, *sed una caro*: quod ergo „ Dens conjunxit, homo non separet(1).„

Quell' antico, e naturale contratto dei due sessi, col quale acquistavano questi reciproco, e legittimo *Dominio* sui respettivi loro corpi, è quello, che *Matrimonio* chiamasi, ed è il settimo Sagramento della legge Evangelica: „ Sacramentum hoc „ magnum est; ego autem dico in Chri- „ sto, et in Ecclesia(2) „ .

Non è possibile ai seguaci della legge di grazia di perfezionare detto contratto, senza che simultaneamente eseguiscano un Sagramento grande in Cristo, e nella sua Chiesa, secondo il testimonio dell' Apostolo delle genti. E' anche per volon-

(1) *Matth. cap.* 19. (2) *Ad Ephes. cap.* 5. 32.

tà di Dio impossibile, che dar si possa Sagramento matrimoniale senza tale natural contratto. Quindi è che nella Chiesa Cattolica la formazione del predetto natural contratto, e del Sagramento, non sono due cose diverse, ma bensì una medesima cosa descritta con varietà di termini próporzionati alle parti essenziali della medesima.

Gesù Cristo volendo formare un Sagramento di questo natural contratto non mutò in modo veruno la natura, o sostanza di esso: decretò, e volle, che ogni volta che gli uomini ultimassero detto natural contratto, partecipassero i contraenti dei doni dello Spirito Santo, e di una sua grazia speciale, simile a quella, che annessa resta alla partecipazione degli altri suoi Sagramenti. In quest' unica maniera fu elevato il matrimoniale contratto a formare uno dei sette Sagramenti della legge di grazia. Il Sagramento dunque, e il naturale matrimonial contratto, sono due nomi diversi d' una medesima cosa nella Chiesa Cattolica.

Generalmente perlando, nel voler gli uomini dedurre in contratto le respettive

loro proprietà, e diritti, convenuto che abbiano nella cosa, che contrattar vogliono, e nel giusto valore di essa; venendo in seguito il libero consenso dei contraenti per ultimare il trattato, abbiamo subito un perfetto, legittimo, e valido contratto sotto la garanzia di quell' irrevocabile precetto del naturale diritto, che obbliga ogni mortale ad osservare la data fede. Questa si è l' unica vera Analisi di qualsivoglia contratto: e nel caso, di cui parliamo, tra i seguaci del Crocifisso, realizati chè siano li predetti essenziali elementi da Persone di sesso diverso, che contrattar vogliono validamente la *proprietà* de' loro corpi, abbiamo subito un Sagramento della nuova Legge. Quindi è che ogni, e qualunque valido matrimonial contratto tra li credenti in Cristo è una delle cose sagre della Religione rivelata, e per conseguenza sottoposta resta a quell' unica potestà, che abbraccia tutte le cose sagre, sante, e religiose, e che chiamasi *Sacerdozio*, o *Autorità Ecclesiastica*.

Risulta con ogni chiarezza da quanto finora vi ho detto, che non il contratto civile, ma il naturale unicamente entra

nell' essenza del Sagramento, e per conseguenza allontanansi troppo dal vero quelli, che spacciano „ che un civile, e pro-
„ fano contratto soggetto di sua natura
„ alle sublimi temporali sovranità formi
„ una parte essenziale di questo gran Sa-
„ gramento. „ Se lecito fosse agli uomini nel dover moltiplicar se medesimi contrattare i loro corpi per qualsivoglia *profano* contratto, toccherebbe alle potestà temporali il regolare questi contratti in guisa tale, che producessero il maggior vantaggio, e profitto al Corpo sociale. Ma gli antichi, ed irrevocabili doveri dell' uomo impediscono a questo di poter disporre della *proprietà* del suo corpo, se non se per un valido, e lecito *natural* contratto sottoposto dal Legislatore divino alla Sacerdotale sovranità coll' averlo elevato al grado di Sagramento della sua Religione. Ne risulta da ciò con la maggior evidenza, che dalle sole leggi della sovranità sagra deve regolarsi la validità di questo *Sagro* contratto, siccome dalle sanzioni delle temporali sovranità fermansi con precisione i limiti di validità di qualsivoglia dei *profani* contratti.

Le potenze mondane istituite da Dio

per fare osservare dai mortali i proprj doveri verso dei loro simili in ordine alla temporal felicità della specie umana, insignite non trovansi del grado Sacerdotale, e per conseguenza prive affatto sono di quella autorità, e supremo sagro potere sulle cose sagre, sante, e religiose, che Gesù Cristo non ha communicato se non ai Ministri della sua Religione, e al Sacerdozio da lui istituito. Non è dunque da mettersi in dubbio, che le terrene autorità non possono, nè potranno mai apporre validamente dirimenti ostacoli al Matrimoniale contratto, perchè sottratto trovasi questo dal loro potere in vista della sua elevazione all' augusto, e tremendo grado di Sagramento della Legge Evangelica.

L' autorità, e potere sulle cose Sagre viene da Dio conferito agli uomini con la virtù dello Spirito Santo, che col mezzo del Sagramento dell'Ordine diffondesi nei mortali con indelebile carattere. Quindi non vi è, non vi fu, nè vi sarà mai al mondo vero publico culto, e Sagro Religioso sistema, senza un legittimo, valido, ed autentico Sacerdozio: e siccome il Sagramento del Matrimonio altro non è che

il puro, e mero naturale matrimonial contratto da Cristo elevato all' essere di *Sagramento*, ne viene per legittima conseguenza, che il medesimo in tutte le sue parti resta sottoposto a quell' unico Potere divino, che si diffonde negli uomini per virtù del Paraclito. Non per altra ragione disse il Divin Maestro „ *Quod Deus conjunxit, homo non separet* (1) „ se non per insegnarci, che le potestà temporali non avrebbero mai avuta autorità veruna su questo matrimonial contratto, che sottoposto dovea essere in ogni tempo, in ogni circostanza, ed in ogni suo rapporto alla potestà divina diffusa negli uomini col mezzo del Sagramento dell' Ordine.

Invano si farebbe ricorso alla distinzione, o separazione del contratto matrimoniale dalla qualità sagramentale di esso, per sottoporre il primo alle autorità temporali con perfetta esclusione dell' autorità sagra. Siffatta separazione è puramente chimerica, e non si è data, nè si darà mai nella Chiesa Cattolica. Non è possi-

(1) *Matth. cap.* 19.

bile che possa darsi tra li seguaci della legge Evangelica vero, e legittimo natural contratto di matrimonio, che Sagramento non sia fino dal primo momento, che perfezionato resti detto contratto: E viceversa non hà mai esistito, nè mai potrà esistere questo gran Sagramento, senza la simultanea esistenza di detto contratto, che forma l'essenza, o la materia, e la forma di quel Sagramento. E siccome le parti essenziali di qualsivoglia cosa altro non sono che la cosa medesima, ne viene per legittima conseguenza, che il natural contratto del matrimonio fra i Cristiani altro non è che il settimo, *e grande* Sagramento della legge Evangelica (1). Si comprende ben facilmente, che la separazione del Sagramento dal predetto contratto è fisicamente impossibile.

Non vi è dunque, nè vi sarà mai nella legge di grazia matrimonial contratto, che sagro non sia. E siccome l'autorità sulle cose sagre è privativa del Sacerdozio, ne siegue, che alla sola autorità Ecclesiastica appartiene il diritto di publicare, e

(1) *Ad Ephes. cap.* 15.

fare osservare quante leggi, e sanzioni crederà necessarie per prevenire gli abusi, che potrebbero fare gli Uomini di questo loro naturale diritto: alla maniera che alle supreme civili autorità appartiene il privativo valido diritto di publicare, e fare osservare tutte quelle ordinanze, che necessarie sono per allontanare ogni mortale da qualsivoglia abuso, o infrazione dei naturali diritti in qualunque altro contratto, che consagrato non sia dalla religione.

Nè mi si dica, che il Sacerdozio non hà autorità di cambiare la materia, e la forma dei Sagramenti, e neppure il potere di variare, restringere, o modificare il diritto naturale; e che per conseguenza non ha, nè può avere alcuna autorità di mettere degli ostacoli, che annullare possano il naturale, e Sagramental contratto. Siffatta argomentazione è del tutto vana, ed inefficace per l'intento de' nostri Avversarj: giacchè in primo luogo, vera che fosse la conseguenza tirata dall' antecedente suddetto, neppure le sublimi mondane potenze potrebbero decretare impedimenti dirimenti tal contratto, nè dispensare in

questi, non essendovi Potenza al Mondo capace di mutare la forma, e la materia dei Sagramenti, e di cambiare nella minima delle sue parti l' antico, ed irrevocabile naturale diritto. Niente dunque acquisterebbero per il loro partito quelle Persone, che, negando la facoltà al Sacerdozio di dispensare in tali impedimenti, riconoscono nelle temporali Sovranità l'autorità, e potere di annullare tal contratto, e di dispensare nella nullità di questo a loro piacimento.

In secondo luogo presuppone il surriferito argomento la maggior ignoranza dell' Analisi della vera Potestà Legislativa, che forma una parte essenziale di qualsivoglia sovranità, o sublime potenza. Questo è un punto, che merita di essere bene sviluppato.

Non è da mettersi in dubbio, che tuttequante le sublimi create Potenze furono, e sono istituite da Dio per fare osservare da ogni mortale il diritto naturale in tutta la sua estensione. Questo diritto non è, nè può essere che la massa, la somma, o sia l' ultimo risultato dei doveri naturali dell' Uomo. che con adequata divi-

sione distinguonsi in sagri, e profani. Alla cura dell' osservanza dei primi veglia, e veglierà sempre la Sovranità Sagra; siccome appartiene alle temporali sovranità il potere di fare osservare i secondi, di modo tale che dall' esercizio di queste due diverse Sovranità risulti la completa osservanza di quella legge, che chiamasi *Naturale*, perchè signoreggia sù tutti i popoli, e le nazioni non meno, che su tutti gli Uomini in ogni tempo, ed in ogni circostanza, per la non mai interrotta serie delle generazioni.

Non v' è dubbio veruno, che nessuna delle due Sovranità col proprio legislativo potere può restringere quell'antico diritto, per l' osservanza del quale unicamente sono state istituite. Ogni, e qualunque disposizione di qualsivoglia Potestà Legislativa contraria a questo diritto sarebbe ugualmente nulla, che ingiusta, perchè il naturale diritto hà tanta estensione, quanta ne hà la giustizia. Ma siccome gli Uomini, abusandosi dei proprj naturali diritti, potevano offendere la giustizia in detrimento dell'altrui diritto, e rispettivo proprio dovere, così bisognava che le

sublimi create Potenze autorizate fossero *a prevenire* con le loro generali sanzioni la malizia dell'uomo. Quindi è che la Potestà legislativa di qualsivoglia sovranità, o sublime potenza, non è, nè può essere cosa diversa *dall' autorità di prevenire con generali sanzioni, ed equitativi regolamenti l'abuso, che gli uomini potrebbero fare dei proprj naturali diritti in detrimento della primeva, ed irrevocabile legge*. Le sovranità dunque tanto Ecclesiastica, che Temporale, per ragione della loro commissione obbligate sono a publicare delle leggi, che prevengano qualsivoglia inftazione del naturale diritto. E siccome in molti contratti non è possibile di prevenire efficacemente la conculcazione del naturale diritto, che coll' annullarli affatto, obbligando gli Uomini a non poterli solennizare validamente che dipendentemente da certe estrinseche formalità, che escludano il disordine, l' abuso, e il delitto; così fù d'uopo per la felicità del genere umano, che le sovranità create avessero la facoltà, ed il potere di proibire come illegittimi, e nulli, tali contratti, e così adempire il fine della propria istituzione. Non per al-

tra ragione tanto la Sacerdotale sovranità, che la terrena, hanno in ogni tempo messi validissimi ripari contro l' immoderato, ed abusivo esercizio dei diritti di proprietà, e libertà, che competono ad ogni Mortale.

Il naturale Dominio degli uomini sulle proprie rispettive sostanze gli autorizza a poter disporre validamente per ultima volontà delle medesime: e siccome ogn' altro mortale obbligato trovasi a rispettare l' altrui proprietà, nasce da questo generale dovere un diritto per il Testatore, che la sua volontà venga mandata ad effetto, in qualsivoglia modo che costi della medesima. Ciò nonostante vedendo le Sovranità temporali la facilità, con cui molti, abusandosi di questo naturale diritto dei trapassati, facevano comparire per ultime volontà quelle, che tali non erano, o che non sarebbero state, se sorpresi, o ingannati non fossero i Testatori nell' ultimo periodo della loro vita, annullarono per sempre qualsivoglia ultima volontà, ancorchè fosse *vera*, *reale*, *e sincera*, subito che si trovasse mancante di certe estrinseche formalità dalla temporale Sovranità ordinate, e colle quali i So-

vrani credettero di aver riparato ad ogni abusivo disordine in questa materia. Anche le donne, e gli uomini minori di età per naturale diritto possono disporre dei proprj beni a loro talento: ma siccome involontariamente pregiudicavansi spesso nei loro contratti per inganno loro fatto, e per mancanza di pratica, ordinarono le Potenze temporali, che come nulli si riputassero i loro contratti, *benchè utili fossero alle donne minori, e ai pupilli*, se assistiti non erano dall'autorità publica, e da altre necessarie formalità, che escludessero ogni sospetto di collusione, e di abuso. Queste, ed altre simili leggi delle sovranità temporali su qualsivoglia profano contratto, sono ugualmente giuste, che valide, perchè dirette non a restringere il naturale diritto, ma a farlo osservare con la maggior esattezza da ognuno.

Per la medesima ragione la sovranità Ecclesiastica, usando dell' intrinseco suo legislativo potere sopra i Sagri contratti, dichiarò nullo e invalido il clandestino matrimonial contratto, per impedire, che gli uomini, dopo essersi sposati con

una donna, negassero di averla mai presa in moglie per isposare publicamente un' altra, che *non poteva mai* essere legittima Consorte, stante il preventivo vincolo. Inoltre le Donne vedevansi esposte ad una violenta morte fatta loro subire dai proprj Mariti per poter passare liberamente tra le braccia di un altra, che a questo enorme, ed iniquo prezzo offeriva se stessa a quell' inumano. Ad effetto di allontanare per sempre dalla Chiesa Cattolica questo enorme, e mostruoso delitto, in cui conculcavasi uno dei Sagramenti della legge Evangelica non meno, che i naturali diritti dei contraenti, annullò il Sagro Legislativo potere quel secondo matrimonial contratto, che doveva la propria esistenza al più nero, e ributtante attentato. E siccome le surriferite disposizioni delle sovranità temporali sono lecite, e valide, perchè contrarie non sono, anzi si conformano, e servono al naturale diritto, così le disposizioni della sovranità Ecclesiastica hanno per loro la maggiore, e più certa validità, perchè dirette unicamente sono ad allontanare gli eccessi contrarj al naturale diritto ne' sagri contratti.

La potestà Ecclesiastica nel mettere degli impedimenti dirimenti al matrimoniale, e sagramental contratto, non altera in modo veruno la materia, e forma del Sagramento, nè il naturale diritto in alcuna, benchè minima parte: inabilita unicamente gli Uomini a poter contrattar validamente la *proprietà* del loro corpo per delle vie oscure, ed illecite, perchè spesso trovansi conculcati in esse il naturale diritto, e la giustizia. Alla maniera che le Sovranità temporali, dichiarando nulle *le vere, e reali* ultime volontà, che autenticate non fossero dall' estrinseche formalità da loro prescritte, non immutarono, nè restrinsero il naturale diritto di proprietà degli Uomini; ma inabilitarono soltanto questi a poterlo esercitare validamente in quella tal maniera, che lasciasse adito agli abusi, e alla conculcazione degli altrui naturali diritti; il che, come ognuno vede, è totalmente conforme alla primeva legge, e alli naturali diritti di tutti. Dall' altra parte siffatte disposizioni delle sublimi create potenze non sono neppure contrarie al diritto di naturale libertà degli Uomini, a meno che non vogliasi confon-

dere questa con la licenza, e col delitto: giacchè la libertà degli Uomini, presa anche nella propria maggior estensione, altro non è che *la facoltà di fare tutto quello, che non offende il naturale diritto in alcuna, benche minima parte*. E siccome generalmente parlando nei contratti dichiarati nulli dalle sublimi create potenze troverebbonsi conculcati con impenetrabile simulazione i naturali diritti di proprietà, libertà, e personale sicurezza degli altri individui sociali; devesi necessariamente conchiudere, che niuno dei mortali hà, nè può avere naturale libertà di conchiudere tali contratti agli altrui naturali diritti contrarj.

Quindi si comprende con ogni chiarezza, che quantunque le sovranità create la facoltà non abbiano di cambiare la materia, e la forma dei sagramenti, nè di restringere i naturali diritti dell'Uomo in alcuna, benchè minima parte; possono, e debbono ciò non ostante annullare con generali sanzioni qualsivoglia contratto, nel quale trovansi sì spesso conculcate l'equità, e la giustizia. A quest'unica intrinseca ragione affidata resta ogni vali-

dità delle leggi, e sanzioni di qualsivoglia creata sublime potenza. Non è dunque da mettersi in dubbio, che la sovranità Ecclesiastica involva in se medesima la potestà di apporre delle valide nullità alli *Sagri* contratti, alla maniera che possono la mondane surriferite potenze mettere degl' insuperabili ostacoli alla validità dei contratti *profani*, unici, che sottoposti restino alla loro sovranità, e giurisdizione.

Posto dunque questo privativo legislativo diritto del Sacerdozio sul naturale matrimonial contratto, perchè identificato trovasi col settimo dei nostri Sagramenti, senza bisogno alcuno di pruove, basta il senso commune per comprendere appieno, che le leggi rivocarsi non possono se non da quell' unica autorità, che le forma. Non è dunque da mettersi in dubbio, che alla sola autorità Sacerdotale appartiene il diritto di dispensare negli impedimenti dirimenti del matrimonio. Siccome è proprio delle sole temporali sovranità il poter dispensare in quelle delle loro leggi, che invalidano qualsivoglia altro terreno, o non sagro contratto. Arguite

da questo ben chiaro principio, cosa dovete credere di chi dice, che = *tutto l'ordine Episcopale non può dispensare neppure in un solo impedimento matrimoniale* .

Le dispense pertanto dei matrimoniali impedimenti fatte da qualsivoglia sagro Ministro per autorità in esso derivata dalle terrene, benchè sublimi Potestà, non avrebbero maggiore validità di quelle, che interposte fossero in profani contratti da qualsivoglia Magistrato Civile per autorità della sovranità Ecclesiastica . E siccome il potere Ecclesiastico non dispensa, nè può dispensare nelle leggi civili, che impediscono la validità dei profani contratti, perchè assolute, e indipendenti sono le sovranità, che validamente tali impedimenti formarono; così non possono dispensare le potestà terrene negl' impedimenti dei sagri contratti, perchè l'autorità data da Dio alla Chiesa per regolare tali contratti è assoluta, viene immediatamente da Dio, e non è, ne può essere subordinata alle temporali Sovranità . Concludete dunque con ogni ragione, che le sublimi temporali potenze non dispensano, nè dispenseranno mai valida-

mente negli ostacoli dirimenti la validità di qualsivoglia sagro contratto, e fino a tanto che rivestite non siano di quella potestà sulle cose sagre, che chiamasi *Sacerdozio*.

Per quanto la forza delle temporali sovranità garantir potesse gli effetti puramente civili di qualsivoglia nullo contratto, non potrebbe perciò mai donare al medesimo quell' intrinseca giustizia, che è l' unica necessaria Madre per produrre i validi naturali effetti d' ogni umano contratto. Il primario, e naturale effetto della nullità decretata validamente da qualsivoglia creata assoluta potenza contro qualunque contratto delle proprietà degli Uomini, è questo, che il dominio delle cose in questione non cambiasi mai tra li contraenti per tal contratto. Non è possibile che permutare possano gli Uomini li rispettivi luro dominj di proprietà, che col mezzo di contratti legittimi approvati per validi dalle leggi communi. Si deduce da questo ben chiaro principio, che per li matrimoniali contratti eseguiti dagli Uomini con dispensa delle secolari sovranità, e contro le leggi Ecclesiastiche, non acqui-

sterebbero mai gli sposi dominio veruno sul rispettivo corpo dell' altro dei contraenti, ed in questo caso verrebbe a mancare l' unico necessario effetto di tale natural contratto. La loro unione non solamente abusiva sarebbe in ordine al sagro vincolo, e alla coscienza, ma precaria sarebbe ancora per mancanza di legittimo titolo, che convalidasse il possesso. E siccome senza traslazione *di corporale dominio* non v' è, nè vi sarà mai vero naturale matrimonial contratto, ne viene per legittima conseguenza, che la Donna non sarebbe in tal caso moglie dello sposo, nè questi marito di quella. Abilitato dunque sarebbe ognuno di essi a poter *giustamente* negare all' altro gli obblighi matrimoniali, e a separarsi scambievolmente per contrarre altri validi, e legittimi vincoli, senza che riclamare in contrario potesse l' altro dei supposti sposi, che abbandonato restasse.

Non è da mettersi in dubbio, che nei profani contratti ultimati con dispensa della sovranità ecclesiastica contro le generali, e giuste sanzioni delle potestà temporali, che li dichiarano invalidi, e

nulli, non passerebbe mai il dominio dall' uno dei contraenti nell' altro, non per altra ragione, se non perchè gli Uomini abilitati non sono ad usare dei loro naturali diritti di proprietà, e libertà, in convenzioni profane, che dipendentemente dai regolamenti conformi al naturale diritto publicati dalla sovranità temporale. Per la medesima ragione nel naturale, e sagro matrimonial contratto fatto contro le leggi irritanti della sovranità Ecclesiastica, gli sposi non perdono mai il preventivo dominio dei loro corpi, nè acquista l' uno il minimo diritto sul corpo dell' altro, perchè obbligati sono ad uniformarsi in questo loro *sagro natural contratto* alle generali sanzioni publicate dalla sovranità Ecclesiastica sulla validità, ò nullità del medesimo. E siccome senza contracambio del rispettivo *corporale dominio* non v' è matrimonial contratto, e senza di questo neppur sagramento, ne viene per legittima conseguenza, che non sarà mai nella Chiesa Cattolica nè *matrimonio*, *nè sagramento*, qualsivoglia unione dai due sessi fatta contro le irritanti leggi della potestà Ecclesiastica, ancor-

chè abbiano la sanzione di tutte le sovranità temporali.

Tali necessariamente, come vedete, sono, e saranno sempre li naturali effetti di qualsivoglia matrimonial contratto ultimato contro le irritanti leggi di quell' unica sovranità, o sublime potenza, che Sacerdozio chiamasi, perchè insignita trovasi dell' alto privativo potere di regolare i sagri contratti non meno, che quella parte del naturale diritto, che abbraccia le cose sacre, sante, e religiose. Argomentate perciò da quanto fino ad ora vi ho esposto, quale ammasso di intollerabili abusi, delitti, e disordini involve in se medesima la proposizione di quel sagro Ministro, che assicura *di poter dispensare, e aver dispensato nei dirimenti matrimoniali ostacoli per sola autorità della sovranità temporale*.

Il maggior di tutti gli assurdi sarebbe il negare a qualsivoglia sovranità, o sublime potenza, il potere esecutivo delle proprie leggi, o sanzioni. Non v' è sovranità sulla terra, ecclesiastica, o secolare che sia, che non involva in se medesima le facoltà legislativa, ed esecuti-

va ; giacchè la sovranità presa in astratto altro non è che *l' autorità di pubblicare , e fare osservare da ogni mortale le leggi , e sanzioni analoghe all' antico , e non mai rivocato naturale diritto* . Dall' esecutivo potere nasce la giurisdizione , che nella sovranità non ha più ampli , nè più ristretti confini della legislativa potestà . Si deduce da questo principio , che ogni sovranità autorizzata resta da chi l' ha istituita, a far eseguire le sue saggie , e valide leggi risguardanti qualsivoglia oggetto sottoposto alla sua potestà, senza che in ciò possa essere disturbata da verun altra potenza creata . E siccome diversi sono gli oggeti assegnati alle due potestà , civile , ed Ecclesiastica , dall'Autore di tutte le cose , così si dee necessariamente conchiudere, che ad ognuna di esse appartiene il privativo diritto di amministrare la giustizia ne' rispettivi dipartimenti a tenore delle proprie leggi .

Per quest'unica intrinseca ragione non è permesso alle temporali potestà del corpo cattolico di conoscere , sentenziare , o decidere le cause matrimoniali , nè di pronunziare sulla validità , o nullità di que-

sto contratto. Le loro sentenze, e decisioni in questa parte sarebbero ugualmente nulle, che prive di qualsivoglia valido effetto: e per la medesima ragione ogni decisione, o sentenza emanata da qualsivoglia, benchè Sagro Ministro, in queste materie per autorità in esso delegata dalla Sovranità temporale, è nulla in radice, perchè promulgata in nome di chi non ha ricevuto da Dio la giurisdizione, autorità, e potere di annullare, o dichiarare nulli i Sagri contratti: alla maniera che in contratti meramente profani nulla, attentata, ed invalida sarebbe qualunque decisione, o sentenza di qualsivoglia Magistrato publico, che per delegata *Sacerdotale* autorità, e con perfetta esclusione della sovranità temporale, intendesse di pronunziare su tali profane materie.

Tutto quello, che è sagro, non è possibile che amministrare si possa validamente da alcuno senza che chiamato sia, come altro Aronne, a tal ministero, e ricevuto abbia dallo Spirito Santo la virtù, e potestà necessaria per obbligare gli uomini alla perfetta osservanza di tutto ciò,

che alla religione appartiene. PerciòGesù Cristo, che in virtù dell'eterno suo Sacerdozio possedeva ogni autorità sulle cose sagre, sante, e religiose accette a suo Padre, ristaurò nella legge Evangelica l'antico Sacerdotal potere, lasciando col Sagramento dell'ordine alla sua Chiesa una continua successione di sagri Ministri rivestiti di quella sua divina autorità, che era necessaria per contenere ogni credente nell'osservanza dei respettivi loro doveri verso l'Ente increato.

Si deduca da questo principio, che la pienezza del Sacerdozio altro non è, nè può essere, che la suprema autorità, e potestà sù tutte le cose sagre, sante, e religiose, che unisconsi a formare tutto quello, che da noi si comprende sotto il nome di religione cristiana. E siccome questa autorità, e potestà non nasce, nè proviene che dallo Spirito Santo, che diffondesi negli uomini col sagramento dell'Ordine; ne viene per legittima conseguenza, che il potere sulle cose sagre, sante, e religiose è privativo della gerarchia ecclesiastica, ad esclusione di qualunque altra potestà, che quantunque

provenga da Dio, chiamasi *Terrena*, perchè non si diffonde nei Principi per la Sagra ordinazione, nè per la virtù del Paraclito. Con ragione dunque decisero i Padri del Cristianesimo, che le sublimi terrene potestà *incapaci* sono di validamente conoscere, e giudicare delle cose sagre, sante, e religiose; e per conseguenza inabilitate sono, e lo saranno sempre, a sentenziare, e decidere qualsivoglia causa di nullità, o validità del naturale Matrimonial contratto, perchè questo fra i seguaci di Gesù Cristo non lascerà mai di essere uno dei Sagramenti della Religione evangelica.

Invano mi si opporrebbe, che prima della pubblicazione della legge evangelica questo contratto era sottoposto alla potestà *Cesarea*; e che non avendo limitata il Divino Maestro l' autorità delle temporali sovranità, devono queste seguitare a regolarlo, e dirigerlo senza dipendenza veruna dall' autorità ecclesiastica. Io non entrerò ad esaminare, se Gesù Cristo, che ricevuto avea dal Padre ogni potestà in Cielo, ed in terra, abbia, o nò circoscritti i limiti dell' autorità temporale.

Siffatte ricerche sono tanto più estranee al mio argomento, quanto che neppure in fatto regge, che li contratti, e cause matrimoniali dipendessero dall' autorità temporale prima della pubblicazione della legge di Grazia. Questo è punto assai interessante, e che merita il più dettagliato schiarimento.

In tre diverse maniere contraevano matrimonio gli antichi Romani: coll' uso; per civile contratto detto *Coemzione*; e con sagro rito, o sia per natural contratto regolato in tutte le sue parti dall' antico *diritto religioso*, o sia dalle leggi *Sacerdotali*, e che chiamarono *confarreazione* dal pane di farina di farro, che adopravasi in quella religiosa, e sagra unione (1). Il primo più antico, e più sagrosanto di questi contratti tra gli antichi Romani era la *confarreazione* (2), di modo tale che in tutto il complicato sistema della religione degli antichi Romani non v' era cosa più sagra del vincolo matrimoniale fatto per *confarreazione* (3). Le altre due sorti di matrimonio furono po-

(1) *Serv. Daniel. in excerpt. a Phit.*
(2) *Dionys. antiquit. lib.* 2.
(3) *Plin. lib.* 18. 3.

steriormente inventate dopo che la corrutte la del cuore, e l' ignoranza operarono la degradazione dell'umana ragione nel popolo Romano :

Dal solo Collegio de' Pagani Pontefici Depositario, e Amministratore allora del sagro Sacerdotal Potere, era regolato questo sagro contratto, e il solo Pontificio diritto prescriveva il modo, e le condizioni necessarie a osservarsi per la validità del medesimo. Qualunque di questi (se così mi è lecito di chiamarli) sagramentali matrimoniali contratti facevasi con molti riti, e ceremonie sagre, e coll'intervento del Pontefice massimo, o del sommo Sacerdote di Giove, necessarj ministri per la validità del contratto : = *Farretum per Pontificem maximum, & Dialem Flaminem per fruges, & molam salsam conjungebantur : unde confarreatio appellatur, ex quibus patrimi, & matrimi nascebantur* = (1). Vi volevano ancora dieci Testimonj per la validità di questo contratto, secondo la disposizione delle leggi Pontificie di quei secoli : = *Farre convenitur in manum certis verbis, & Te-*

(1) *Serv. Daniel. in excerpt. a Phiteo.*

stibus decem præsentibus , & solemni sacrificio facto , in quo panis quoque farreus adhibeatur = (1). Le medesime Sacerdotali leggi come nullo , ed invalido riguardavano il matrimonio del Flamine Diale , se non era confarreato , o sagramentale , nel quale tra molti altri riti , e cerimonie , adopravasi l' acqua , ed il fuoco , due principali elementi , che simboleggiavano l' indissolubile unione dei due sessi . = *Quæ conventio eo ritu perficitur , ut aqua , & igni adhibitis , duobus maximis Elementis , natura conjuncta habeatur*; *quæ res* ad Farreatas Nuptias *pertinet , quibus Flamen , & Flaminicam* jure Pontificio *in matrimonio* necesse est *convenire* = (2) .

La legislazione Ecclesiastica della Pagana Chiesa non ammetteva dissolubilità in questo natural contratto , da essa creduto il massimo de' suoi sagramenti . Nè per altra ragione il Flamine Diale , e la sua Moglie , che obbligati erano a contrarre matrimonio secondo le leggi Ecclesiastiche , non potevano separarsi che per morte naturale di uno dei due contraenti (3) Quando all' opposto negli al-

(1) *Ulpian. tit. 9.*
(2) *Daniel. ut supra .*
(3) *Fab. præt.*

tri matrimoniali contratti era lecito al marito di ripudiare la moglie, e a questa di abbandonare il marito, e darsi ad un altro per certe determinate cause, e motivi (1).

Qualunque impedimento di matrimonio, e qualsivoglia causa matrimoniale, fù sempre di privativa cognizione, e decisione dell' autorità dei Pagani Pontefici tra gli antichi Romani. Nè la potestà temporale ebbe mai parte alcuna in queste materie, ancorchè si trattasse di matrimonj diversi dal Sagramentale, o sia dalla Confarreazione. Augusto medesimo volendo sposare Livia, gia moglie di Nerone, fù costretto a ricorrere al Sacerdotal Collegio per rimuovere ogni ostacolo, ed impedimento alle ardenti sue voglie; e senza la decisione della sagra autorità non azzardò di sposarla (2). Ai medesimi Pagani Pontefici bisognò ricorrere al tempo di Antonino Pio, perchè decidessero, se legittimo, o nò, doveva credersi un Feto nato appena toccato il settimo mese (3). Non è dunque da mettersi in dubbio, che l' autorità sulle cause, impedimenti, e contratti matrimoniali,

(1) *Fest. lib.6.* (2) *Dio. Cass. lib.48.*
(3) *L. 3. §. fin. D. ducto legit.*

fù sempre privativa del Sacerdozio Pagano tra gli antichi Romani, che non ardirono mai d'innovare cosa veruna in qualsivoglia di queste sagre materie senza la preventiva decisione del Sacerdozio, con la quale fosse noto a tutti, che per la progettata variazione, o cangiamento non pregiudicanvansi li sagri vincoli, e doveri della religione.

In progresso di tempo i Cesari ansiosi di regolare questi contratti non meno, che ogn' altro sagro dipartimento, occuparono il sommo Ponteficato, e allora insigniti di questa dignità, e rivestiti dell'autorità, che era intrinseca alla medesima, amministrarono le cose sagre, publicarono leggi intorno alle materie sagre, sante, e religiose, e mandaronle ad esecuzione, usando non già della Cesarea autorità, ma del solo Pontificio massimo potere, unica dignità capace di autorizarli a disporre validamente de' sagri contratti, e d' ogn' altro dipartimento della religione Pagana. Non per altra ragione quella suprema Sacerdotale dignità chiamavasi Pontificato Massimo se non perchè = *Max. rerum, quæ ad Sacra, & religiones per-*

tinent, Judex sit, vindexque contumaciæ privatorum, Magistratuumque (1).

Finoatantochè li Cesari di Roma Pagana non furono Sacerdoti, non ebbero mai ingerenza veruna nelle cause del sagramentale matrimonial contratto, perchè la loro potestà era anche allora ristretta alle sole temporali, *e profane* materie. E per la medesima ragione finoatantochè le Cristiane sublimi temporali potenze non avranno ottenuto *l' Episcopato*, resteranno sempre prive di qualsivoglia, benchè minima autorità, su gl' impedimenti, e cause matrimoniali, come privi lo furono quei Cesari, ed altri Sovrani degli antichi Romani, che non furono Sacerdoti, o Pontefici. Sbagliarono dunque molto goffamente quelli, che dieronsi a credere, che il matrimonial contratto fosse sottoposto alle temporali sovranità prima della legge Evangelica.

Nessun Popolo fù più potente del Romano, numeroso, ricco, e felice in questo Mondo al tempo della sua republica, nonostante che nei matrimoniali contratti non avesse ingerenza veruna la sovranità

(1) *Paul. ex Fest. in verb. Max. Pontif.*

temporale, anzi fosse questa positivamente esclusa dal poter decidere cosa alcuna su tali materie. Non esige dunque la felicità dei sudditi, che il Principe secolare debba avere autorità, e potere sù tali materie. Degni pertanto più di compassione, che di confutazione, sono veramente quelli seudopolitici, che concludono esser cosa necessaria per la felicità dei Popoli, che le Cristiane temporali Sovranità rivestite sieno d' ogni autorità, e potere sul contratto, e cause matrimoniali.

Impropriamente si dice, che le Sovranità temporali mettano dirimenti ostacoli, o che *annullino in ordine agli effetti Civili* questo naturale contratto. Non è mai impedimento dirimente quello, che non distrugge la sostanza, o l' essenza di qualsivoglia contratto, di modo tale che ineffi-cace lo renda a produrre i propri *naturali*, *e necessarj* effetti. Il primario naturale effetto del matrimonial contratto consiste nella reciproca traslazione dei dritti, che sul proprio corpo avea prima ognuno de' contraenti: da questo poi nascono come Corollarj l'obbligazione del marito di mantenere la sposa, e i figli, e la legittimità

di questi ; giacchè , supposta la validità del Sagramentale contratto , nemmeno Domineiddio può fare , che legittimi non siano li figli procreati in sequela di quello. Anche la Sposa obbligata resta a sostentare il marito in caso di urgente bisogno per naturale , e necessario effetto di detto contratto . Altro di questi naturali effetti è l' impossibilità in ognuno dei contraenti di contrarre matrimonio alcuno con altre Persone , fino a tanto che per morte d' uno di loro non ritorni l' altro nella primiera naturale libertà ; perchè l' indissolubilità è uno dei naturali effetti di detto valido contratto . Derivasi ancora dal principio medesimo l' obligo di *Coscienza* in ognuno dei contraenti di osservare verso dell' altro *la data fede* , di modo tale che ogni mancanza in questa parte sarebbe un delitto ugualmente contrario al diritto naturale , che alla legge Divina . Non per altra ragione in Francia , ed in Spagna , ove per generali sanzioni di quelle Monarchie diconsi annullati in ordine agli effetti civili alcuni di tali contratti , non si separano mai quelli , che contro dette leggi si sposano ; nè si permette ai

medesimi di contrarre altri matrimoniali vincoli, fino a tantochè la morte d' uno degli sposi non abiliti l' altro a poter contrattare di nuovo validamente la *proprietà* del suo corpo. In somma l' autorità delle Sovranità civili non si estende se non ad impedire, e invalidare quelli soli effetti, che sono e*strinseci*, e puramente *accessorj* a detto valido contratto, non già quelli, che sono *naturali*, *e necessarj*. Onde impropriamente dicesi, che le create temporali sublimi potenze *annullino* un contratto, che ad onta delle loro leggi produce ogni proprio naturale effetto. Quando all' opposto i contratti puramente *profani* annullati dalle Sovranità temporali non producono mai alcun naturale effetto; appunto perchè le loro leggi giungono a distruggere l' essenza, e natura stessa di tali profani contratti.

Conchiudete dunque con ogni certezza, che il naturale matrimonial contratto non cade sotto la potestà dei Principi Secolari: Che le loro leggi non ponno privarlo dei proprj naturali effetti; il che non succede nei contratti profani da essi annullati: Che il naturale matrimonial contrat-

to, e il settimo dei Sagramenti, sono una cosa medesima, e perciò inseparabili nella legge Evangelica, e che per conseguenza alla sovranità Ecclesiastica unicamente appartiene il diritto di apporre al medesimo dirimenti ostacoli: Che l'autorità sulle cose sagre si diffonde dallo Spirito Santo negli Uomini col mezzo del Sagramento dell' Ordine; onde chi rivestito non trovasi del Sacerdotale carattere, o non riceve l'autorità delegata dal Sacerdozio, non potrà mai pronunziare, o decidere causa veruna risguardante tali materie: E che Gesù Cristo tramandando privativamente nel Clero quella autorità su questo sagro contratto, che discende dall'Eterno suo Sacerdotale potere, non limitò in modo alcuno l'autorità delle terrene sovrane potenze; giacchè anteriormente alla legge di grazia erano le cose credute allora sagre sottoposte unicamente alla Pontificia Pagana autorità. Sono già stanco di scrivere, ma non di essere con inalterabile amicizia vostro

Devmo Obbmo Serv.

71.80

ART 1.31662